



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

premesso che:

- ✓ l'art. 179 ter disp.att. c.p.c., nella formulazione in vigore dal 1 marzo 2023, ha modificato la normativa previgente in ordine alle modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;
- ✓ in particolare la norma prevedendo che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591 -bis del codice, dispone che l'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco; le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale;
- ✓ con decreto n. 13 del 13 aprile 2023 il Presidente del Tribunale ha nominato i componenti del Comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter c.p.c.;
- ✓ il Comitato, come nominato, si è insediato in data 22 giugno 2023 e con delibera assunta nella seduta della medesima data ha approvato il seguente regolamento;

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Tivoli (di seguito Comitato).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato è composto secondo le disposizioni della norma in oggetto:

- dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, per le funzioni di presidente del Comitato;
- da un giudice delle esecuzioni immobiliari, designato all'esito di interpello interno tra i magistrati;
- da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Tribunale di Tivoli.

Art. 3

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza ordinariamente semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Durata in carica dei Componenti del Comitato

I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 5

Compiti del Presidente del Comitato

Il Presidente, delegato dal Presidente del Tribunale, rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente professionista e nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco e/o la conferma della stessa e a garantire il più agevole raccordo tra

la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini, e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di marzo e novembre per provvedere in ordine:

- alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano perciò complete di tutta la documentazione richiesta e delle informazioni necessarie per la loro disamina;
- ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti all'albo.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche, e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La documentazione integrale riguardante ogni singola posizione sarà a disposizione dei Componenti nel programma informatico di gestione dell'elenco predisposto dal Gestore del sito Internet istituzionale del Tribunale.

Art. 7

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti o in collegamento da remoto, ove, ricorrendone l'esigenza e non richiedendo la riunione la necessaria presenza, siano stati dal Presidente autorizzati, tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi.

I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustificano l'astensione, saranno sostituiti dal membro

supplente indicato dal consiglio dell'ordine di appartenenza entro dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal funzionario dirigente la cancelleria esecuzioni immobiliari.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato da entrambi.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.

Art. 9

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Tivoli ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato
dr.ssa Francesca Coccoli

